

STATUTO SOCIALE

“ASSOCIAZIONE PROGETTO EMMAUS”

DENOMINAZIONE

Art. 1 – E’ costituita l’associazione denominata “Associazione Progetto Emmaus”.

SCOPI

Art. 2 – L’Associazione Progetto Emmaus è apolitica e senza alcuna finalità di lucro.

L’Associazione persegue i seguenti scopi:

- a. Raccogliere fondi da destinare alla costruzione del nuovo centro pastorale parrocchiale;
- b. Successivamente alla costruzione, amministrare, gestire, mantenere ed organizzare il centro parrocchiale;
- c. Diffondere direttamente o indirettamente lo scopo dell’Associazione e le attività religiose, culturali, di promozione sociale, musicali, teatrali e sportive che saranno realizzate nel centro parrocchiale;
- d. Proporsi come luogo d’incontro e di aggregazione di interessi religiosi, culturali e sociali col fine di assolvere alla funzione sociale di maturazione e di crescita individuale e collettiva;
- e. Organizzare e promuovere:
 - a. Convegni, dibattiti, incontri ed assemblee, che vedano la partecipazione di personaggi del mondo religioso, della cultura e della società anche non appartenenti all’associazione;
 - b. Spettacoli teatrali, canori e di cabaret;
 - c. Manifestazioni sportive;

Art. 3 – Per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 2 del presente statuto, l’Associazione potrà, tra l’altro:

- a. Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate;
- b. Stipulare contratti di sponsorizzazione e convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici (a livello locale, nazionale ed europeo) o privati, che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
- c. Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria ovvero a qualsiasi titolo da essa posseduti;
- d. Assumere personale dipendente e stipulare contratti di collaborazione autonoma, relativi a qualsiasi forma di collaborazione e di consulenza;
- e. Partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente e/o indirettamente, alla promozione delle attività religiose, della cultura, della promozione sociale, del teatro, della musica e dello sport e, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione di altri organismi;

SEDE

Art. 4 – La sede sociale dell’Associazione è in Ischia alla via Acquedotto n. 65, presso la Parrocchia di Sant’Antonio Abate.

DURATA

Art. 5 – La durata dell’Associazione è fissata dalla data di costituzione a tempo indeterminato. L’eventuale scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci aventi diritto al voto.

SOCI

Art. 6 – Possono aderire all’Associazione tutti coloro che sono interessati a diffondere, organizzare o partecipare attivamente alle attività previste negli scopi dell’Associazione.

Art. 7 – L’ammissione avviene attraverso la presentazione del candidato socio da parte di un socio fondatore. L’ammissione è subordinata all’approvazione del Consiglio direttivo che delibera. La domanda d’ammissione comporta l’accettazione senza riserve del presente statuto da parte del nuovo socio e di tutti i regolamenti a cui l’Associazione avrà aderito.

Art. 8 – I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori: Sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e che hanno contribuito in maniera determinante alla realizzazione dell’Associazione.
- Soci ordinari: Sono coloro che aderiscono all’Associazione ed alle sue attività.
- Soci sostenitori: Sono coloro che aderiscono alle attività dell’Associazione con l’apporto della propria prestazione nei settori religiosi, culturali, sportivi, amministrativi e organizzativi, ancorché minorenni.
- Soci onorari: Sono coloro che contribuiscono in modo determinante alla continuazione dell’Associazione e tutte le persone, Enti o istituzioni che abbiano acquisito particolari meriti e prestigio nel perseguimento di attività simili o affini a quelle svolte dall’Associazione.

La nomina dei soci onorari è riservata al Consiglio direttivo.

Le diverse categorie di soci non sono incompatibili tra loro.

La qualifica di socio si perde per:

- Dimissioni, presentate per iscritto, indirizzate al Presidente dell'Associazione o a chi lo sostituisce.
- Radiazione, in caso di inadempienza agli obblighi del presente Statuto ovvero quando siano intervenuti motivi, che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- Decesso;
- Mancato versamento della quota annuale.

La qualifica di socio non è trasferibile con atto tra vivi, ma esclusivamente per successione.

PATRIMONIO E FONDO COMUNE

Art. 9 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle offerte dei fedeli e dei sostenitori;

Dai beni mobili, denaro ed altri beni mobiliari impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'Associazione, conferiti da terzi a qualsiasi titolo (oblazione, donazione, legato, ecc.);

Dalle quote associative annuali versate dai soci, a qualunque categoria appartenenti. La quota associativa annuale è stabilita nella misura di €. 100,00 (cento/00);

Dalle elargizioni fatte e/o contributi erogati da persone fisiche e giuridiche, Enti Pubblici o privati (in ambito locale, nazionale, comunitario ed extracomunitario) con espressa destinazione ad incremento del patrimonio dell'Associazione;

Dalle rendite e residui attivi non utilizzate/i che, con delibera del Consiglio direttivo, siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio dell'Associazione;

Dai fondi comunque raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di Legge, anche per compiere interventi e/o incrementi di beni destinati al patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 – Il socio che, per qualsiasi ragione, cessa di far parte dell'Associazione, non conserva alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI

Art. 11 – Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio direttivo;
- d. il Collegio dei revisori conti.
- e. il Collegio dei probiviri;

Art. 12 – Tutte le cariche sociali non comportano alcun compenso.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13 – L'Assemblea dei soci è composta dalla totalità dei soci di tutte le categorie.

Art. 14 – Ciascun socio, maggiorenne, ha diritto ad un voto. E' previsto l'istituto della delega, ma in rappresentanza di un solo voto.

Art. 15 – L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce, anche al di fuori della sede sociale, almeno una volta l'anno ed entro il mese di Aprile per provvedere a deliberare sull'andamento dell'Associazione, sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo proposto dal Consiglio direttivo, sullo stato patrimoniale, sulla nomina di organi direttivi dell'Associazione e su ogni altro argomento riguardante la vita e gli scopi dell'Associazione.

Art. 16 – L'Assemblea dei soci può essere convocata sia dal Presidente sia su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, per la trattazione degli argomenti messi all'ordine del giorno.

Art. 17 – Le Assemblee sono convocate per iscritto, con avviso affisso alla bacheca della chiesa, attraverso il sito internet parrocchiale (www.cittasulmonte.org), via e-mail, via SMS, attraverso pubblicità editoriali locali, con raccomandata (per i soli soci non residenti sull'Isola d'Ischia) o anche semplicemente verbalmente con avviso pubblico divulgato in chiesa. L'avviso di convocazione dovrà contenere: l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima convocazione, nonché data, ora e luogo della seconda convocazione.

L'avviso dovrà essere divulgato, attraverso i mezzi sopra elencati, almeno 15 gg. prima della data di convocazione.

Art. 18 – Le delibere dell'Assemblea sono valide in prima convocazione se prese con la presenza di almeno metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza dei voti dei partecipanti alla votazione.

Le deliberazioni riguardanti le assemblee straordinarie devono essere approvate, sia in prima sia in seconda convocazione dai due terzi dei soci aventi diritto.

Art. 19 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa. L'adunanza è assistita dal segretario.

Le votazioni avvengono per appello nominale e per alzata di mano, tranne che nel caso di nomine o revoche delle cariche sociali che avvengono mediante scrutinio.

I verbali delle adunanze sono riportati su apposito registro e firmati dal Presidente e dal Segretario e fanno testo nei confronti dei soci e dei terzi.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

PRESIDENTE

Art. 20 – Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e sta in giudizio. A lui è affidata sia l'ordinaria che la straordinaria amministrazione dell'Associazione fatto salvo quanto espressamente previsto dalle Leggi.

Il Presidente ha facoltà di delegare parte dei suoi poteri e di nominare avvocati e procuratori alle liti che dovessero insorgere con terzi.

Il Presidente può, pertanto, compiere, in nome e per conto dell'Associazione, ogni e qualsiasi atto crederà opportuno per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il Presidente è anche Presidente del Consiglio direttivo.

In caso d'impedimento è sostituito dal vice Presidente che ne fa le veci a tutti gli effetti.

Il Presidente è assistito dal Segretario nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

Convoca l'Assemblea dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 - L'Associazione è diretta da un Consiglio direttivo, composto minimo da cinque membri, compreso il Presidente, scelti fra gli stessi soci maggiorenni.

In sede di costituzione dell'Associazione il Consiglio direttivo è scelto dai soci fondatori.

E' facoltà dell'Assemblea integrare il Consiglio direttivo con un membro scelto tra i soci onorari.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili e possono essere destituiti dall'Assemblea straordinaria per gravi inadempienze.

In caso di dimissioni di singoli consiglieri, il Consiglio direttivo provvede direttamente alla loro sostituzione, nominandone altrettanti, purché soci maggiorenni, la cui nomina viene poi ratificata alla prima Assemblea successiva e gli stessi durano in carica fino al termine del mandato originario del Consiglio stesso.

Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio direttivo. In ogni caso esso resterà in carica fino alla nomina del nuovo, gestendo esclusivamente l'ordinaria amministrazione. Il Presidente del Consiglio direttivo dimissionario deve convocare l'Assemblea dei soci entro trenta giorni per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

Art. 22 – Il Consiglio direttivo elegge tra i propri membri il Vice Presidente, il Segretario, e il/i tesoriere/i.

In sede di costituzione dell'Associazione le cariche sono stabilite dai soci fondatori.

Art. 23 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o d'impedimento ovvero per tutte quelle attività per le quali venga da questi appositamente delegato.

Art. 24 – Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e ne redige verbale, trascrivendolo su apposito registro.

Egli è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dei registri sociali (assemblee, consiglio, soci) e riveste la figura di raccordo tra tutti i soci e gli organi istituzionali dell'Associazione.

Art. 25 – Il/i tesoriere/i è responsabile delle liquidità finanziarie dell'Associazione e di tutte le attività riguardanti movimentazioni economiche. Redige apposito rendiconto.

Art. 26 – Il Consiglio direttivo si riunisce anche fuori della sede sociale ogni qualvolta venga convocato dal Presidente o qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

La convocazione del Consiglio direttivo è fatta con le modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci o con altro mezzo ritenuto idoneo (sms, e-mail, comunicazione scritta. Avviso pubblico, ecc) almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere: ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

Il Consiglio direttivo s'intende validamente costituito anche senza convocazione quando alla riunione siano presenti tutti i componenti.

Art. 27 – Le delibere del Consiglio direttivo sono valide se prese dalla maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in assenza, dal Vice Presidente. Le delibere del Consiglio direttivo sono trascritte su apposito registro e sono rese disponibili a tutti i soci che ne facciano richiesta.

Art. 28 – Il Consiglio direttivo è investito di tutte le facoltà, ordinarie e straordinarie, necessarie per l'amministrazione dell'Associazione e può compiere tutti gli atti e le operazioni che ritenga opportuno per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

In particolare:

- Elegge il Vice Presidente, il Segretario e il/i tesoriere/i;
- Esamina le domande d'ammissione e di dimissioni, adottando le relative decisioni;

- Adotta a carico dei soci i provvedimenti disciplinari previsti dal presente statuto;
- Predispone i bilanci/rendiconti preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Vigila sull'osservanza dello Statuto;
- Stabilisce i programmi delle attività dell'Associazione;
- Decide su tutte le questioni che interessano l'Associazione;
- Stabilisce norme e regolamenti interni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e per il suo buon funzionamento;
- Può delegare terzi, anche non soci, per particolari incarichi o funzioni;
- Nominare Commissioni e Gruppi di lavoro.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 29 – Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci, alla quale spetta anche la nomina del Presidente del Collegio. I componenti del Collegio possono essere anche gli stessi Tesorieri. Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo, redigendo apposite relazioni.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 30 – Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci, alla quale spetta anche la nomina del Presidente del Collegio, i componenti del Collegio devono essere scelti tra persone non aderenti all'Associazione a qualsiasi titolo e tra persone iscritte agli albi professionali previsti dalla Legge (avvocati, procuratori legali ecc.). Il Collegio è chiamato a dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e l'Associazione. Tali controversie devono essere sottoposte al giudizio insindacabile ed inappellabile del Collegio, le cui deliberazioni, in forma scritta, sono notificate alle parti.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 31 – L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Vi è obbligo da parte del Consiglio direttivo di redigere il bilancio o rendiconto annuale da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 32 – Tutte le decisioni degli organi dell'Associazione e tutte le altre comunicazioni in ogni modo attinenti alle attività sociali sono rese note ai soci mediante affissione presso la sede sociale, altre sedi o uffici.

Art. 33 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata.

Art. 34 – L'Associazione non ha scopi di lucro, pertanto eventuali utili o avanzi di gestione saranno reinvestiti per gli scopi sociali, per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione stessa e di quelle ad esse direttamente connesse. Pertanto vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Il patrimonio in possesso dell'Associazione non può essere distratto dalla sua naturale destinazione finalizzata esclusivamente alla realizzazione prima ed alla gestione e manutenzione poi, del centro pastorale parrocchiale.

In caso di scioglimento dell'Associazione eventuali avanzi economici e, ove esista, il patrimonio o il fondo comune dell'Associazione, saranno devoluti ad altre associazioni analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo le proposte del Consiglio direttivo e approvate dall'Assemblea dei soci.

Art. 35 – Il Consiglio direttivo, nel rispetto delle disposizioni della Legge 07 dicembre 2000 n. 383, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 2, primo comma, chiederà l'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7 della citata Legge n. 383/2000 con le modalità previste dall'art. 8 e nel rispetto delle norme regionali emesse in materia.

RINVIO AL CODICE

Art. 36 – Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservino le disposizioni del Codice Civile. Il presente Statuto si compone di numero 4 pagine per 36 articoli.